



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Direttore Federico GELLI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 257 del 26-11-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10358 - Data adozione: 26/05/2022

Oggetto: L.R. 51/09: riconoscimento compatibilità alla programmazione regionale alla Fondazione Madonna del soccorso Onlus e presa d'atto parere di funzionalità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/05/2022

Numero interno di proposta: 2022AD011672

IL DIRETTORE

Richiamata la L.R. 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche e integrazioni che stabilisce:

- all’art. 2, comma 1, che per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l’ampliamento di quelle esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno regionale;
- all’art. 2, comma 1 bis, che nei casi in cui gli interventi edilizi necessari per la realizzazione di strutture sanitarie e l’ampliamento di quelle esistenti, di cui al comma 1, sono sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o rientrano nei casi di attività edilizia libera ai sensi della l.r. 1/2005 il parere positivo sulla compatibilità è acquisito preventivamente dal soggetto interessato;
- all’art. 2, comma 2, che le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attività per i quali è prevista, sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
- all’art. 4, comma 3, che il comune acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità della struttura rispetto al fabbisogno regionale in tutti i casi in cui detta compatibilità è prevista;

Richiamato il Regolamento di attuazione n. 79/R del 17 novembre 2016 che dispone:

- all’art. 5 comma 2, che il legale rappresentante della struttura sanitaria può, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione al comune, manifestare la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento istituzionale;
- all’art. 5 comma 3, che nel caso di cui al comma 2 il Comune, o, nei casi previsti dalla normativa, il soggetto interessato, acquisisce dalla Giunta regionale sia il parere di compatibilità che quello di funzionalità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 10 gennaio 2021 che le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità e della verifica di funzionalità;

Considerato che lo stesso atto stabilisce, altresì, che per effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale e la verifica di funzionalità rispetto alla programmazione regionale, l’ufficio responsabile del procedimento amministrativo provvede ad acquisire il parere tecnico dai Direttori Sanitari dell’Azienda territoriale e dell’Azienda Ospedaliera presenti sul territorio dove insiste la struttura;

Atteso che in data 24 aprile 2022, prot. n. AOO-GRT/0163825/N.80.10.20, il legale rappresentante della Fondazione Madonna del Soccorso Onlus ha presentato richiesta di compatibilità e funzionalità per la realizzazione di una struttura di ricovero extraospedaliero di Cure intermedie denominata Maria Regina di Orentano ubicata a Castelfranco di Sotto per un numero di 40 posti letto;

Considerato che con propria nota del 29 aprile 2022, prot. n. AOOGR/0175913/N.80.10.20, è stato chiesto ai Direttori Sanitari dell'Azienda territoriale e dell'Azienda Ospedaliera presenti sul territorio di esprimere il parere in merito alla suddetta richiesta ai sensi della L.R. 51/09;

Vista la nota pervenuta il 23 maggio 2022 prot. n. AOOGR/0212420/N.80.10.20, contenente il parere favorevole del Direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e del Direttore sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro la realizzazione di una struttura di ricovero extraospedaliero di Cure intermedie per un numero di 40 posti letto ubicata a Castelfranco di Sotto;

Preso atto che con la nota sopracitata i Direttori hanno altresì espresso parere favorevole rispetto alla richiesta di verifica di funzionalità;

Ritenuto pertanto, di dover riconoscere compatibile rispetto al fabbisogno regionale la realizzazione di una struttura di ricovero extraospedaliero di Cure intermedie denominata Maria Regina di Orentano ubicata a Castelfranco di Sotto per un numero di 40 posti letto da parte della Fondazione Madonna del Soccorso Onlus;

DECRETA

1. il riconoscimento alla Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, della compatibilità rispetto al fabbisogno regionale per la realizzazione di una struttura di ricovero extraospedaliero di Cure intermedie denominata Maria Regina di Orentano ubicata a Castelfranco di Sotto per un numero di 40 posti letto;
2. di prendere atto dell'espressione favorevole del Direttore sanitario del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e del Direttore generale dell'Azienda USL Toscana Centro relativo alla richiesta di funzionalità.

Il Direttore

CERTIFICAZIONE